

L.R. 19 ottobre 2017, n. 20: *"Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale"* - Oggetto assembleare n. 4965/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata alla
Delibera di Giunta n° 1020 del 2017**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il Progetto di Legge, trattandosi in gran parte di modifica di leggi regionali vigenti, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si avvale delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analisi degli articoli

Art. 1

Definisce l'oggetto e gli obiettivi del Progetto di Legge. Le attività di concertazione previste non sono per la Regione di carattere oneroso.

Art. 2

Definisce le forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore, sia a livello regionale, sia a livello locale, riconoscendo il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti.

Al fine del riconoscimento, per tali organismi associativi vengono indicati requisiti costitutivi minimi.

Le attività di promozione di cui al comma 4 non sono per la Regione di carattere oneroso.

Art. 3

Istituisce l'Osservatorio regionale del Terzo settore, definendone le funzioni e rimandando alla Giunta regionale la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento. Le attività di gestione e funzionamento dell'Osservatorio non comportano oneri per la Regione, così come in particolare anche specificato dal comma 4.

Art. 4

Istituisce l'Assemblea regionale del Terzo Settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale.

L'indizione periodica dell'Assemblea non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto per altro conto che la stessa riassumerà in sé le Conferenze regionali del Volontariato e dell'Associazionismo di cui, rispettivamente, agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione.

Art. 5

Introduce variazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 34 del 2002 sostituendone interamente la lettera f) del comma 1.

Art. 6

Prevede una norma transitoria per cui i componenti degli Osservatori regionali di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e 14, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002, in via di abrogazione, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano il loro mandato fino all'insediamento dell'Osservatorio regionale del Terzo settore.

Art. 7

Abroga l'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 e gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 12 del 2005.